

**REGOLAMENTO
PER LA CERTIFICAZIONE CE DEGLI ASCENSORI**
(Direttiva 2014/33/UE)

REV.	DATA	VERIFICATO Responsabile Qualità	APPROVATO Amministratore Unico	Motivo della revisione
00	07/02/2020	Domenico Venditti	Marialuisa Vivacqua	Prima emissione
01	21/02/2022	Domenico Venditti	Marialuisa Vivacqua	Esame doc.le Accredia

1.	OGGETTO	3
2.	AMMISSIONE AL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE	3
3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4.	TERMINI E DEFINIZIONI	4
5.	MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO	5
6.	IMPARZIALITÀ	5
7.	PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (RIF. UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012)	6
7.1	ACCESSO AI SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	6
7.2	DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ESAME FINALE (ALLEGATO V DIRETTIVA 2014/33/UE) E LA VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (ALLEGATO VIII DIRETTIVA 2014/33/UE) .6	6
7.3	DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ACCORDO PREVENTIVO IN DEROGA	7
7.4	ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA E RIESAME DELL'OFFERTA	7
7.5	NOMINA DEGLI ISPETTORI	8
7.6	VERIFICA TECNICO-DOCUMENTALE	9
7.7	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ	9
7.8	VERIFICA IN CAMPO	9
7.9	VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI	10
7.10	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE UTILIZZATE PER EVITARE IL RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO (17-BIS DEL DPR 162/1999);	10
8.	EMISSIONE DEL CERTIFICATO	10
8.1	USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE ICOVER S.R.L.	11
8.2	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA	11
9.	DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE	11
10.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DI ICOVER S.R.L.	12
11.	REGISTRI	12
12.	PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL MARCHIO	13
13.	RISERVATEZZA	13
14.	MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO	13
15.	GESTIONE DEI RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	14
16.	RITIRO DEL CERTIFICATO	14
16.1	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15

1. OGGETTO

Il presente Regolamento illustra le attività di ICOVER S.p.A. per l'espletamento delle attività di Valutazione della Conformità di Ascensori secondo quanto disposto dalla Direttiva 2014/33/UE ed in particolare:

- Esame finale Allegato V - Direttiva 2014/33/UE.
- Verifica di un unico prodotto Allegato VIII - Direttiva 2014/33/UE

e per le attività previste dal DPR 8/2015 relativamente all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori con fosse o testate di dimensioni ridotte rispetto a quelle stabilite nelle norme armonizzate alla Direttiva Ascensori.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra ICOVER S.p.A. il committente.

ICOVER S.p.A. non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione e/o costruzione e installazione degli ascensori;
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

2. AMMISSIONE AL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE

Qualsiasi soggetto con i requisiti definiti dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento per le attività richieste può accedere ai servizi di ICOVER S.p.A.

Le procedure in base alle quali ICOVER S.p.A. opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di certificazione.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le certificazioni vengono gestite secondo le leggi e le norme tecniche di riferimento, vigenti al momento della richiesta.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune normative fondamentali di riferimento:

- DPR 162/1999 del 30/04/1999 - "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio", modificato dal DPR 214/10 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) e dal DPR n° 8/2015 Decreto Presidente della Repubblica del 08/03/2015 n. 8).
- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
- D.P.R. 8/2015 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/ 4064 ai fini della corretta applicazione della Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
- DM 19 marzo 2015 – Semplificazione per l'installazione degli ascensori
- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
- DPR 23 del 10/01/2017 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 - "Requisiti generali relativi agli organismi che operano nei sistemi di certificazione dei prodotti"

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"
- Accredia RG-09 "Regolamento per l'uso del marchio Accredia" in revisione corrente.

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Con riferimento alla Direttiva, nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:

Ascensore	un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
Supporto del carico	la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;
Componenti di sicurezza. Ascensore modello	Sono quelli elencati nell'allegato III della Direttiva 2014/33/UE. un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per ascensori identici;
Installatore	la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;
Fabbricante	la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
Rappresentante autorizzato	una persona fisica o giuridica stabilita nell'unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
Importatore	la persona fisica o giuridica stabilita nell'unione che immette sul mercato dell'unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo;
Distributore	la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
Operatori economici	l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
Specifica tecnica	un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
Norma armonizzata	la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
Accreditamento	accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
Valutazione della conformità	il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;

Organismo di valutazione della conformità	un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
Richiamo	in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell'installatore o dell'utilizzatore finale;
Ritiro	qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
Normativa di armonizzazione dell'unione	la normativa dell'unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
Marcatura CE	una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'unione che ne prevede l'apposizione.
Non conformità	Mancato adempimento di uno o più requisiti previsti dalle norme di riferimento o al mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.
Certificazione	attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc.
Richiedente:	colui (cliente) che richiede l'esecuzione di una verifica.

5. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sia in sede societaria che visionabile sul sito internet www.icoverspa.it. I clienti possono comunque richiederne una copia cartacea.

Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Tutte i clienti che hanno in essere un contratto di verifica con ICOVER S.p.A. saranno informati dell'esistenza della nuova revisione e saranno invitati a scaricarlo dal sito o a richiederlo direttamente a ICOVER S.p.A.

6. IMPARZIALITÀ

ICOVER S.p.A. assicura l'imparzialità e l'indipendenza nell'effettuazione di tutte le sue attività, erogando i propri servizi in modo da garantire un profitto adeguato, gestendo i conflitti di interesse e assicurando l'obiettività delle proprie attività di certificazione.

ICOVER S.p.A. ha istituito, a tal fine, al proprio interno un apposito Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità con il compito di supervisionare le attività di ICOVER S.p.A. promuovere iniziative a tutela e salvaguardia dell'imparzialità.

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è composto in modo da consentire un'equa rappresentanza

delle principali categorie interessate, senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo l'imparzialità di giudizio.

Il Comitato è composto da rappresentanti di:

- organismi governativi di controllo o altri servizi governativi (organi istituzionali/Pubblica Amministrazione),
- associazioni industriali e del commercio,
- grande committenza,
- organizzazioni non governative (ivi incluse le associazioni per la tutela dei consumatori, aziende ed utenti).

Non sono ammessi in tale Comitato i dipendenti ed i soci di società di consulenza ed i liberi professionisti che

svolgono attività di consulenza in materia di sviluppo di prodotti/servizi oggetto di certificazione.

Il Comitato ha, inoltre, altri compiti di supervisione sull'operato di ICOVER S.p.A. sempre finalizzati a garantire la piena imparzialità di comportamento di ICOVER S.p.A.

7. PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (RIF. UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012)

Il Cliente sceglie, secondo quanto previsto, le procedure di valutazione della conformità al fine dell'apposizione della marcatura CE sull'ascensore.

L'installatore può pertanto richiedere l'attivazione delle seguenti procedure di valutazione per le quali ICOVER S.p.A. organismo notificato:

- Esame finale Allegato V Direttiva 2014/33/UE.
- Verifica di un unico prodotto Allegato VIII Direttiva 2014/33/UE.
- Procedura di certificazione di idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento (17-bis del DPR 162/1999)

7.1 Accesso ai servizi di valutazione della conformità

Il cliente contatta ICOVER S.p.A. descrivendo il servizio richiesto. ICOVER S.p.A. definisce sul modulo di richiesta di Certificazione le condizioni economiche (come da tariffario) e lo invia al cliente per la sua compilazione.

ICOVER S.p.A. ha predisposto i seguenti modelli di richiesta che è possibile scaricare dal sito web <https://www.icoverspa.it/verifica-e-collaudo-impianti-ascensore/>

- Richiesta di verifica di conformità in accordo alla direttiva 2014/33/CE (Esame finale in accordo all'allegato V o per la Conformità basata sulla verifica dell'unità in accordo all'allegato VIII)
- Richiesta di deroga in accordo al DPR 8/2015

La richiesta può essere presentata dall'Installatore, nella persona del legale rappresentante, o dal suo mandatario così come stabilito dall'Unione Europea.

7.2 Dati necessari alla compilazione della domanda per l'Esame finale (Allegato V Direttiva 2014/33/UE) e la Verifica di un unico prodotto (Allegato VIII Direttiva 2014/33/UE).

Il cliente, compila il modello di richiesta relativo alla procedura di valutazione prescelta, fornendo i dati inerenti a:

- il nome e l'indirizzo della ditta installatrice e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.);
- la descrizione dell'impianto ascensore (Ubicazione, n. di fabbrica, tipologia di azionamento)
- norma/e armonizzate di riferimento utilizzata/e per la fabbricazione e installazione dell'ascensore
- L'indirizzo del luogo di installazione dell'ascensore.
- La presenza di eventuali deroghe.
- Il nominativo e i recapiti dell'incaricato di mantenere i rapporti con ICOVER S.p.A.

Nel modello è specificato tra l'altro che:

- la domanda non è stata presentata ad un altro Organismo di Certificazione;
- l'approvazione di ogni punto del presente regolamento e del conseguente impegno a rispettarlo per tutto il corso dell'iter di Certificazione e tutta la durata del contratto.

La richiesta contiene l'indicazione della documentazione tecnica che il cliente dovrà fornire a ICOVER S.p.A., per consentire l'avvio dell'iter di certificazione e la quantificazione economica per i servizi di valutazione della conformità.

7.3 Dati necessari alla compilazione della domanda per la richiesta di accordo preventivo in deroga

Il cliente, compila il modello di richiesta di accordo preventivo in deroga, fornendo i dati inerenti a:

- il nome e l'indirizzo del proprietario o, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.)
- la descrizione dell'impianto ascensore (ubicazione, n. di fabbrica, tipologia di azionamento)
- norma/e armonizzate di riferimento utilizzata/e per la fabbricazione e installazione dell'ascensore
- l'indirizzo del luogo di installazione dell'ascensore.
- il tipo di deroga.
- il nominativo e i recapiti dell'incaricato di mantenere i rapporti con ICOVER S.p.A.

Nel modello è specificato tra l'altro che:

- la domanda non è stata presentata ad un altro Organismo di Certificazione;
- l'approvazione di ogni punto del presente regolamento e del conseguente impegno a rispettarlo per tutto il corso dell'iter di Certificazione e tutta la durata del contratto.

La richiesta contiene l'indicazione della documentazione tecnica che il cliente dovrà fornire a ICOVER S.p.A., per consentire l'avvio dell'iter di certificazione e la quantificazione economica per i servizi di valutazione della conformità.

7.4 Accettazione della domanda e riesame dell'offerta

La presentazione della richiesta così compilata costituiscono l'ordine e il contratto per le attività di Certificazione richieste. Il cliente quindi:

- fornisce tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione della conformità dell'Ascensore prevista dalla procedura indicata;
- accetta che il presente regolamento è parte integrante al rapporto contrattuale sottoscritto con ICOVER S.p.A.;

Il cliente provvede ad allegare alla domanda la documentazione tecnica richiesta, prima della verifica funzionale dell'impianto per consentire l'esecuzione dell'esame documentale.

Il riesame della richiesta di certificazione e la sua accettazione viene confermato con la firma del rappresentante di ICOVER S.p.A. e il timbro dell'organismo.

ALLEGATO V - ESAME FINALE - DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ASCENSORE

L'Installatore dell'ascensore deve adottare le azioni necessarie per garantire che l'ascensore commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame UE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili. L'Installatore dell'ascensore deve conservare copia della dichiarazione UE di conformità e dell'attestato di esame finale per dieci anni a decorrere dalla messa in servizio dell'ascensore.

La documentazione tecnica deve consentire di verificare se l'ascensore è:

1. conforme all'ascensore modello o tipo approvato in conformità dell'Allegato IV B,
2. se è stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia della qualità conforme all'allegato XI, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate e contenere i seguenti elementi minimi (l'elenco esaustivo dei documenti da mettere a disposizione di ICOVER è contenuto nella domanda di certificazione):
 - il progetto d'insieme dell'ascensore;
 - i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
 - un esemplare delle istruzioni per l'uso;

- l'attestato di esame UE del tipo.

ALLEGATO VIII - VERIFICA CE DI UN UNICO PRODOTTO - DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ASCENSORE

L'installatore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I della Direttiva 2014/33/UE

L'Installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia dell'attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla messa in servizio dell'ascensore.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE nonché di comprenderne la progettazione, il funzionamento e l'installazione. In particolare, la documentazione tecnica deve riportare i seguenti elementi minimi (l'elenco esaustivo dei documenti da mettere a disposizione di ICOVER è contenuto nella domanda di certificazione):

1. una descrizione generale dell'ascensore;
2. i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione;
3. le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
4. un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate.
5. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
6. una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore;
7. i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall'installatore; - le relazioni sulle prove effettuate;
8. un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell'allegato I della Direttiva 2014/33/UE.

Qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, ICOVER S.p.A. richiederà tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell'iter di certificazione.

Alla fine dell'analisi documentale, il Responsabile Tecnico ne comunica per iscritto l'esito al cliente (mail o comunicazione cartacea).

Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, si invita il cliente a provvedere alla sua integrazione in maniera immediata, per non bloccare l'iter di certificazione; nel caso in cui risultassero mancanti documenti riguardanti la certificazione di componenti, tale documentazione può anche essere acquisita in campo (p.e., Dichiarazione di Conformità dei Componenti), previa comunicazione al cliente, senza bloccare l'iter di certificazione.

7.5 Nomina degli ispettori

La ricezione da parte di ICOVER S.p.A. dei documenti di cui al punto precedente rappresenta formalmente l'inizio dell'iter di certificazione. ICOVER S.p.A. pianifica l'attività di verifica in base ad eventuali accordi con il cliente e nomina l'ingegnere incaricato alla conduzione dell'attività.

Tale nominativo viene comunicato al cliente contestualmente all'esito positivo dell'analisi documentale.

L'ispettore incaricato può essere ricusato dal cliente che ne deve giustificare i motivi in forma scritta, entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo; se la ricusazione è ritenuta accettabile, ICOVER S.p.A. nomina un altro ispettore.

Nulla ricevendo entro il termine dei tre giorni, il nominativo dell'ispettore incaricato si ritiene accettato. L'attività di valutazione della conformità è svolta secondo il DPR 162/99 e si articola nelle fasi di verifica tecnico-documentale e verifica in campo.

7.6 Verifica tecnico-documentale

La documentazione tecnica (elaborati di progetto) consegnata dal Richiedente viene analizzata dall'ispettore incaricato da ICOVER S.p.A. al fine di accertarne la completezza e il soddisfacimento ai requisiti applicabili. Qualora vengano rilevate non conformità e/o carenze documentali, l'ispettore ne dà comunicazione al Responsabile Tecnico e al richiedente, il quale deve provvedere alla loro risoluzione, al fine di proseguire nell'iter certificativo. Se l'ispettore giudica soddisfacente la risoluzione attuata dall'Installatore, procede con la pianificazione dell'attività in sito.

Qualora il cliente non provveda entro sei mesi alla risoluzione delle non conformità e/o all'integrazione della documentazione richiesta, salvo motivata richiesta di proroga, verrà emesso un Certificato con esito negativo.

Saranno fatturati al cliente le attività fino a quel momento effettuate.

Tutta la documentazione sarà trattenuta da ICOVER S.p.A.

7.7 Programmazione delle attività

A conclusione positiva dell'analisi tecnico-documentale, le attività di verifica in campo sono concordate dall'ispettore con il cliente, tenuto conto delle condizioni di installazione, uso e disponibilità dell'ascensore.

7.8 Verifica in campo

Durante la verifica in campo, l'ispettore incaricato, insieme all'installatore, eseguirà le prove come richiesto dalle norme tecniche di riferimento, compilando la check-list di controllo (Verbale di Collaudo) appositamente predisposta da ICOVER S.p.A. accertandosi che i componenti utilizzati nell'ascensore controllato siano corrispondenti a quelli documentati; in caso di difformità chiede spiegazioni all'Installatore ed un'eventuale rettifica documentale, mettendone in conoscenza il Responsabile Tecnico

Se l'ascensore verificato non soddisfa in modo completo i requisiti imposti dalle norme applicabili, l'ispettore ne annoterà le problematiche nella check-list di verifica e richiede all'Installatore per iscritto i dovuti adeguamenti, evidenziando ad ICOVER S.p.A. l'eventuale necessità di tornare sull'ascensore per prove integrative e/o accertamenti vari.

Al termine dell'attività ispettiva in campo, l'ispettore consegnerà al Responsabile Tecnico di ICOVER S.p.A. la documentazione della verifica, inclusa eventuale documentazione integrativa acquisita in campo, secondo quanto richiesto dal RT alla fine dell'analisi documentale.

Esaminata tale documentazione, il Responsabile Tecnico la propone al Comitato Tecnico per il successivo rilascio della Certificazione CE.

La notifica di una Non Conformità rilevata in fase di collaudo comporta l'obbligo da parte dell'installatore di intraprendere opportune azioni correttive, definendo una precisa tempistica di attuazione, per la risoluzione. È compito di ICOVER S.p.A. comunicare al Richiedente la decisione di accogliere o meno l'azione proposta e le modalità di verifica della stessa. In base alla valutazione degli elementi raccolti, la verifica può prevedere una nuova visita in loco, entro un periodo di tempo definito - comunque non superiore ai 6 mesi - oppure un'analisi documentale.

Qualora il Cliente non provveda entro 6 mesi alla risoluzione delle non conformità rilevate, verrà emesso un Certificato con esito negativo e di ciò ne sarà informata l'autorità competente.

7.9 Verifica e valutazione dei risultati

Se il Comitato Tecnico giudica la valutazione conforme alle esigenze essenziali di sicurezza applicabili della Normativa di Riferimento, viene deliberata la Certificazione.

In caso di parere negativo, valutata caso per caso la natura delle anomalie, saranno deliberate le azioni correttive più opportune, dandone comunicazione al Cliente con motivazione dettagliata delle cause della propria decisione.

In seguito all'emissione di Certificato con esito negativo, in qualunque fase dell'iter di certificazione, il Cliente dovrà inoltrare formale nuova richiesta di certificazione, rivolgendosi esclusivamente al medesimo organismo notificato.

7.10 Procedura di certificazione di idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento (17-bis del dpr 162/1999);

ICOVER, in quanto Organismo Notificato, può effettuare le attività previste dal D.M. del 19 marzo 2015 relativamente all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori con fosse o testate di dimensioni ridotte rispetto a quelle stabilite nelle norme armonizzate alla Direttiva Ascensori, secondo il requisito di sicurezza di cui al punto 2.2 dell'allegato I della stessa e al DPR 162/99, finalizzato ad evitare l'installazione senza la necessaria autorizzazione ministeriale di impianti con spazi in testata di dimensioni non conformi alle norme armonizzate.

La richiesta può essere presentata e sottoscritta dal proprietario dello stabile e dell'impianto, o dall'installatore purché munito di formale delega del proprietario. La richiesta può essere presentata anche dal progettista, purché nella documentazione a corredo ci sia l'istanza a firma del proprietario.

Gli interessati debbono presentare a ICOVER la documentazione prevista dal Decreto citato all'art 1, comma 1, come dettagliato alla Sezione I. Tutti i documenti presentati debbono essere firmati in originale dal soggetto che li ha redatti e in conformità con le prescrizioni previste dal Decreto citato; deve pertanto essere sempre chiaro il nome del soggetto che ha firmato i documenti e la sua qualifica / ruolo. I documenti possono essere presentati in forma cartacea o scansionata, purché siano rispettati i requisiti relativi alla firma degli stessi. Per quanto attiene la "Dichiarazione attestante impedimenti oggettivi" essa dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni del DPR 445 art 47 relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Il richiedente è pertanto pienamente responsabile della veridicità delle informazioni riportate nei documenti richiesti, con particolare riferimento alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi. ICOVER effettua la valutazione di completezza e coerenza della documentazione presentata su base documentale, riservandosi però la possibilità di svolgere approfondimenti nei casi in cui emergano situazioni non adeguatamente chiarite; ciò può includere anche un sopralluogo presso l'edificio dove dovrà essere realizzato l'impianto. A seguito di esame della documentazione con esito positivo ICOVER rilascerà una certificazione ai sensi del decreto citato, che il richiedente dovrà presentare agli Enti competenti con le modalità previste dal decreto stesso. Nell'affidare a ICOVER l'incarico per la certificazione di cui sopra, il richiedente è consapevole di tutte le prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, in particolare con riferimento agli obblighi previsti per ICOVER di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione ricevuta dal richiedente

L'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo, per gli edifici nuovi, o della comunicazione corredata di certificazione, per gli edifici esistenti.

8. EMISSIONE DEL CERTIFICATO

In seguito alla Delibera del Comitato Tecnico di Certificazione, la segreteria tecnica di ICOVER S.p.A. emette il Certificato previsto dal modulo di valutazione seguito:

- Certificato di conformità (allegato VIII)
- Certificato di conformità (allegato V)

e lo trasmette in unico originale al Richiedente.

In ogni caso, il Certificato include la descrizione dell'azionamento, il numero di fabbricazione (completo di modello nel caso di Allegato V) e il luogo di installazione dell'impianto, l'installatore e la Direttiva CE di riferimento, le caratteristiche tecniche dell'impianto (costruzione, portata, velocità, corsa e n. di fermate), nonché l'elenco dei componenti di sicurezza installati, completo di attestato CE di tipo.

8.1 Uso del certificato e del marchio di certificazione ICOVER s.r.l.

In applicazione delle Direttive e Regolamenti comunitari, l'apposizione di ogni altra marcatura può avvenire purché detti marchi non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

Ad ogni Ascensore che ha ottenuto le certificazioni «CE» secondo le previste procedure di valutazione (Esame finale degli ascensori - Modulo F o Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori – Modulo G) viene apposta la Marcatura «CE» secondo quanto previsto dalla Direttiva.

Ove previsto, la marcatura «CE» deve essere associata al numero 1996 identificativo di ICOVER, quale Organismo Notificato alla Comunità Europea, a lato della marcatura europea «CE», conformemente alla Direttiva Ascensori.

Per tutto il periodo di validità del certificato, il cliente può fare riferimento al certificato ottenuto, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc, soltanto a condizione che ogni riferimento sia corretto nei modi e non induca ad errate interpretazioni (deve essere chiaro che il certificato riguarda esclusivamente quel determinato ascensore e non altri prodotti).

Il logo di ICOVER deve essere utilizzato in modo da non dare adito a dubbi interpretativi o costituire pubblicità ingannevole.

Esso può essere riprodotto solo integralmente, ingrandendolo o riducendolo, purché rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato. Inoltre, non deve essere utilizzato in maniera tale da dare adito ad inganni ed equivoci in merito alla sua finalità (ad esempio estendendolo ad altri prodotti o siti di produzione non rientranti nell'ambito della certificazione rilasciata da ICOVER o ad altri sistemi di gestione).

Il marchio può essere utilizzato a colori, in tal caso dovranno essere rispettati i colori propri del marchio stesso, oppure in versione monocromatica (bianco/nero). Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di marchi trasferibili (ad es. adesivi).

In caso di sospensione o ritiro/annullamento del certificato, il cliente deve cessare immediatamente di fare qualsiasi riferimento alla certificazione.

8.2 Validità della certificazione rilasciata

La validità del Certificato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel rispettivo Allegato e gli obblighi di ICOVER S.p.A. nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del Certificato.

9. DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente può:

- Dare pubblicità all'ottenimento della Certificazione nei modi ritenuti opportuni ed entro i limiti della Certificazione.
- Rendere pubblica la Certificazione.
- Usare il Certificato, purché tale utilizzo non induca a interpretazioni ingannevoli.
- Ricusare uno o più componenti del Gruppo di Verifica, fornendone giusta motivazione.
- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di ICOVER S.p.A.

Il Richiedente è tenuto a:

- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale ICOVER S.p.A. e gli eventuali ispettori dell'organismo di accreditamento e delle autorità competenti in veste di osservatori, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con ICOVER S.p.A. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.
- accettare, senza costi aggiuntivi a proprio carico, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento e/o delle autorità competenti, in veste di osservatori e accettare altresì, ispettori ICOVER S.p.A. in affiancamento/addestramento e ispettori ICOVER S.p.A. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo).
- Garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Ispettori di ICOVER S.p.A.
- Non inoltrare la medesima richiesta di certificazione ad altro Organismo di Certificazione o Ente autorizzato
- Informare ICOVER S.p.A. in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.
- Tenere e mantenere a disposizione di ICOVER S.p.A. le registrazioni degli eventuali reclami e delle relative azioni correttive intraprese.
- Creare le condizioni necessarie per consentire a ICOVER S.p.A. il corretto svolgimento delle procedure di valutazione della conformità.
- Assolvere agli obblighi economici nei confronti di ICOVER S.p.A.

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DI ICOVER S.R.L.

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità, ICOVER S.p.A.:

- Si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza.
- Garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di certificazione.
- Si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento.
- È esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale.
- non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili, preventivamente all'assunzione dell'incarico conferitogli dal Richiedente per la valutazione della conformità degli ascensori e non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Richiedente, o per l'insorgere di NC imputabili al suo operato
- La Certificazione da parte di ICOVER S.p.A. non esime il Richiedente dagli obblighi di legge e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, né costituisce elemento di garanzia da parte di ICOVER S.p.A. stessa.
- Non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.

11. REGISTRI

ICOVER S.p.A. trasmette trimestralmente ai Ministeri preposti al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale Organismo di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai Ministeri stessi, l'elenco delle Attività Svolte, comprendente le attività di certificazione CE.

12. PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL MARCHIO

Il Richiedente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto, riproducendo integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta, da ICOVER.

Il Fabbricante deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della Certificazione rilasciata da ICOVER e deve evitare che la Certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato.

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, ICOVER si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

Ad ogni Ascensore che ha ottenuto le certificazioni «CE» secondo le procedure di valutazione viene apposta la Marcatura «CE» secondo quanto previsto dalla Direttiva. Ove previsto, la marcatura «CE» deve essere associata al numero 1996 identificativo di ICOVER, quale Organismo Notificato alla Comunità Europea, a lato della marcatura europea «CE», conformemente alla Direttiva Ascensori.

Il cliente può fare riferimento al certificato di conformità ottenuto nelle sue dichiarazioni di conformità UE rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc., soltanto a condizione che ogni riferimento sia corretto nei modi e non induca ad errate interpretazioni (deve essere chiaro che il certificato riguarda esclusivamente quel determinato ascensore e non altri prodotti). In caso di sospensione o ritiro/annullamento del certificato, il cliente deve cessare immediatamente di fare qualsiasi riferimento alla certificazione.

In relazione alle attività oggetto del presente Regolamento non è previsto né è consentito l'utilizzo del logo di ICOVER o di ACCREDIA.

13. RISERVATEZZA

ICOVER si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizione di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, ICOVER metterà al corrente il cliente circa le informazioni rese note a terzi. Tale impegno riguarda anche tutto il personale ed i collaboratori esterni dell'Organismo. ICOVER opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente, secondo le finalità e con le modalità indicate nell'informativa sulla privacy, pubblicata nella versione in vigore sul sito ICOVER. Sottoscrivendo il contratto, il cliente dà il suo consenso all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di ICOVER e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di: → adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.; → adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali; → gestione amministrativa dei rapporti.

14. MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO

I requisiti di Certificazione possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

In questi casi, ICOVER S.p.A. informa tempestivamente l'Installatore che ha intrapreso il percorso certificativo (ha presentato domanda e non ha ancora concluso l'iter di certificazione) invitandolo ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro 30 giorni.

15. GESTIONE DEI RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

I reclami da parte di chiunque abbia motivato interesse nei confronti di ICOVER S.p.A. vengono inoltrati, in forma scritta, a ICOVER attraverso la compilazione di un apposito modulo scaricabile al seguente link: <https://www.icoverspa.it/reclami-e-ricorsi>; il Responsabile Qualità provvede a registrarli, a comunicare al Committente entro 5 giorni dal suo ricevimento di averlo preso in carico, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento.

Per ogni singolo reclamo viene inoltre aperta una adeguata azione correttiva così come definito nelle procedure ICOVER.

ICOVER si impegna a tenere informato il segnalante sullo stato di avanzamento del reclamo.

Se il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, il Responsabile Qualità ICOVER predisporrà una comunicazione di risposta con le giuste spiegazioni, che sarà inviata al reclamante entro 20 giorni dal ricevimento.

I ricorsi riguardano comunicazioni di ICOVER inerenti al risultato delle attività di valutazione. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da ICOVER nell'ambito delle attività di verifica ispettiva.

Il ricorso va indirizzato, compilando l'apposito modulo scaricabile al seguente link: <https://www.icoverspa.it/reclami-e-ricorsi>, all'Amministratore Unico di ICOVER entro 15 giorni dal formale ricevimento da parte del Committente della decisione di ICOVER.

ICOVER comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo.

ICOVER si impegna a tenere informato il segnalante sullo stato di avanzamento del ricorso.

L'Amministratore Unico provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata/PEC, al committente entro 30 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

Sia i reclami che i ricorsi saranno analizzati da personale non coinvolto nel processo oggetto del reclamo o del ricorso.

L'eventuale contenzioso che dovesse insorgere viene riportato al giudizio di una terna arbitrale; due arbitri vengono scelti dalle due parti tra esperti del settore mentre il terzo viene scelto dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Roma.

Le spese inerenti successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Le spese inerenti successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

16. RITIRO DEL CERTIFICATO

ICOVER S.p.A. ha facoltà di annullare la validità di un certificato già concesso, procedendo, di fatto, al ritiro dello stesso. La decisione viene presa da ICOVER S.p.A. a proprio insindacabile giudizio, sulla base di motivazioni ritenute di considerevole gravità che vengono notificate per iscritto al Richiedente. Fra le possibili cause che conducono al ritiro di un certificato si annovera la presenza di un vizio occulto al momento dell'emissione del certificato. In seguito alla comunicazione formale di ritiro il Richiedente si dovrà impegnare a:

- Restituire o distruggere l'originale del Certificato ICOVER S.p.A.
- Non utilizzare, a partire dalla data di comunicazione di ritiro, per nessun motivo il Certificato e/o i suoi riferimenti (numero del Certificato, identificativo di ICOVER S.p.A. etc.), compreso l'utilizzo su qualsiasi documento. Non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni.
- Eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della Certificazione.
- Pubblicizzare del provvedimento di ritiro tramite gli stessi canali utilizzati per divulgare il rilascio della Certificazione.

ICOVER S.p.A. dovrà provvedere a comunicare il ritiro del Certificato alle Autorità competenti. Qualora il Richiedente, dopo la revoca, intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter descritto nei paragrafi precedenti e nel regolamento di certificazione.

16.1 Rinuncia alla certificazione da parte del richiedente o risoluzione del contratto

Il Richiedente potrà presentare a ICOVER S.p.A. una formale richiesta di rinuncia alla certificazione (in itinere). Fra le motivazioni che possono condurre il Richiedente alla rinuncia possono esserci:

Variazione delle norme di riferimento.

Non accettazione di eventuali revisioni del Regolamento.

Non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da ICOVER S.p.A.

Non accettazione di eventuali richieste di integrazione da parte del Comitato Tecnico

La richiesta di rinuncia dovrà pervenire a ICOVER S.p.A. in forma scritta e dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante.

Alla sua ricezione ICOVER S.p.A. confermerà al richiedente, attraverso comunicazione scritta, di prendere atto della volontà di rinunciare all'iter di certificazione e chiederà il pagamento di quanto dovuto per le attività fino a quel momento svolte.